IVA 2018:
TUTTE LE ULTIME NOVITÀ

A cura di: **Dott. Raffaele Rizzardi – Dottore Commercialista e Revisore Legale**

www.unoformat.it

IVA: NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO ED EUROPEA

- **LB:** Legge di Bilancio 2018 – Legge 27 dicembre 2017, n. 205
- **LE:** LEGGE EUROPEA 2017 – Legge 20 novembre 2017, n. 167

Art. IVA o altro	Oggetto	Comma LB
8	Prova export ONG	LE 009
16	Individuazione beni significativi per manutenzioni al 10%	19
16	Aliquota 10% per intermediazione spettacoli	340
16	Aliquota 10% per prestazioni società sportive dilettantistiche lucrative	357
18	Privilegio credito IVA e cassa previdenza professionisti – CC 2751-bis	474
19	Detrazione dell'IVA addebitata in eccesso	935
19-bis1	Documentazione acquisti carburanti	923
21	Fatturazione elettronica	909
22	Documentazione acquisti carburanti	920
23	Registri assorbiti da fattura elettronica professionisti e semplificati	909
25	Registri assorbiti da fattura elettronica professionisti e semplificati	909

unoFormat

IVA: NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO ED EUROPEA

- **LB:** Legge di Bilancio 2018 – Legge 27 dicembre 2017, n. 205
- **LE:** LEGGE EUROPEA 2017 – Legge 20 novembre 2017, n. 167

Art. IVA o altro	Oggetto	Comma LB
26	a 402 - Sconti farmaceutici	394
27	Spesometro al 30 settembre – redditi IRAP 31 ottobre	932
30-ter	Rimborso IVA non dovuta	LE 008
34	Aumento compensazione bovini suini	506
38	Art. 37 D.L.223/2006 – possibile blocco compensazioni sospette	990
38-bis	Ristoro costo fideiussione	LE 007
38-quater	Fattura OTELLO al 1° settembre 2018	1088
53	Art. 16 Legge 19 agosto 2016, n. 166 riutilizzo fuori campo IVA di medicinali e altri prodotti fuori commercio	208
57	Termini accertamento per pagamenti tracciabili	909
70-quinquies	IVA di gruppo – stabili organizzazioni aderenti	984

PREPARARSI ALLA FATTURA ELETTRONICA

- La Legge di Bilancio 2018 prevede l'obbligo generalizzato della fattura elettronica tra partite IVA italiane dal 1°gennaio 2018
- Già dal 1°luglio 2018 i venditori di carburante dovranno emettere obbligatoriamente fattura elettronica a chi compra nell'esercizio dell'attività – fine della scheda carburante – detrazione e deduzione solo con pagamenti tracciabili
- A questo scopo da tale data tutti gli imprenditori e i professionisti dovranno essere registrati allo SdI (Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate), ove saranno identificati con un «codice destinatario»

unoFormat

PREPARARSI ALLA FATTURA ELETTRONICA

- In giugno, sotto scadenze fiscali, non si riuscirebbe a svolgere questa rilevante attività amministrativa ed è quindi bene farlo il più presto possibile
- I forfetari sono esonerati da questi obblighi, ma come titolari di partita IVA dovrebbero essere organizzati per ricevere le fatture elettroniche dei benzinai
- Nei confronti dei clienti privati la fattura elettronica si ferma allo SdI, dove può essere consultata dal destinatario. Se non vi rinuncia continuerà a ricevere fatture cartacee o in PDF

LA DETRAZIONE SULLE FATTURE 2017

ARTICOLO 19 LEGGE IVA	
Fatture datate sino al 31.12.16	Fatture datate dall1.1.2017
Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo	Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo

unoFormat

LA DETRAZIONE SULLE FATTURE 2017

ARTICOLO 25 LEGGE IVA	
Registrazioni sino al 2016	Registrazioni dal 2017
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali …. e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta	Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali … e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno

unoFormat

LA DETRAZIONE SULLE FATTURE 2017

- La detrazione sulle fatture datate 2015 deve essere esercitata entro questa dichiarazione IVA; per quelle datate 2016 c'è tempo fino alla dichiarazione relativa al 2018
- La detrazione sulle fatture 2017 deve essere esercitata in questa dichiarazione, se sono arrivate entro il 31 dicembre 2017
- La detrazione su quelle arrivate dopo si esercita nel 2018, in quanto la Legge e la direttiva europea prescrivono l'annotazione a registro acquisti, che può essere solo successiva alla ricezione della fattura

unoFormat

LA DETRAZIONE SULLE FATTURE 2017

- Come si prova la data di ricezione della fattura?
- Circolare 1/E del 17.1.2018:

- trasmissione a mezzo e-mail, anche non PEC
- altri sistemi (*fatture senza busta con timbro postale sul retro*)
- corretta tenuta della contabilità (articolo 25, primo comma, obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti

- Problema destinato a scomparire con la fattura elettronica

unoFormat

LA DETRAZIONE SULLE FATTURE 2017

- Circolare 1/E dell'Agenzia delle Entrate in data 17 gennaio 2017:

- *solo per quest'anno in quanto la Circolare è uscita dopo* - la liquidazione di dicembre chiude con le fatture ricevute entro il 16 gennaio 2018 e comunque non deve essere modificata
- si può istituire un sezionale del registro acquisti dove annotare le fatture ricevute nel 2017 e registrate tardivamente sino al termine della dichiarazione annuale
- le fatture annotate come sopra entrano nel quadro VF
- in assenza di altre rettifiche in sede di dichiarazione, questa IVA detraibile genera un (maggior) credito annuale

unoFormat

LA DETRAZIONE SULLE FATTURE 2017

- Bolle di consegna per cessioni del mese di dicembre 2017: l'IVA è esigibile nel 2017 per il fornitore, anche se emette le fatture con la data sino al 15 gennaio 2018 (*fatture differite – Legge IVA, articolo 21, comma 4, lettera a*) - ma il cliente le può detrarre solo l'anno dopo (*ricezione fattura*)
- Bolle di consegna per cessioni del mese di dicembre 2017 consegnate da un terzo: l'IVA è esigibile per il fornitore, in base alla data della fattura, che può emettere sino al 31 gennaio 2018 (*fatture differite triangolari – Legge IVA, articolo 21, comma 4, lettera b* e *articolo 6, quinto comma, ultimo periodo*) – idem per il cliente

unoFormat

LA DETRAZIONE SULLE FATTURE 2017

- Bolle di consegna per lavorazioni o produzioni qualificabili come prestazioni di servizi (*contratto d'opera*) del mese di dicembre 2017: l'IVA è esigibile per il fornitore, in base alla data della fattura, che può emettere senza una scadenza predeterminata, in base al terzo e quarto comma dell'articolo 6 (*prima data tra pagamento e fatturazione*)

ATTENTI ALLE FATTURE DI ACQUISTO ULTRATARDIVE

- La Circolare 1/E-2018 lo ricorda opportunamente (art. 6, co. 8 D.Lgs. 471/97)
- È il tema della cd. «autofattura-denuncia»: chi non riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione è sanzionato, a meno che entro il trentesimo giorno successivo:

- emetta lui un documento conforme alla fattura che avrebbe dovuto ricevere
- paghi l'IVA
- presenti fattura e versamento all'Ufficio delle Entrate

- Ovviamente bisogna sollecitare il fornitore
- La sanzione è il 100% dell'imposta, con il minimo di € 250

unoFormat

LE NOTE DI VARIAZIONE

- Circolare 1/E-2018, § 1.5:

- la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (cfr., con riguardo all'individuazione dell'anno in parola, la risoluzione n. 89/E del 18 marzo 2002, confermata dalla successive risoluzioni n. 307/E del 21 luglio 2008 e n. 42/E del 17 febbraio 2009)

unoFormat

LE NOTE DI VARIAZIONE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

- L'articolo 26, secondo comma, Legge IVA, dispone in modo improprio che lo storno o la riduzione di una fattura mediante emissione della nota di credito dà diritto al fornitore di «portare in detrazione (*l'imposta sulla nota credito*) ai sensi dell'articolo 19»
- Sulla base di questa formulazione della norma, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che dopo la dichiarazione del secondo anno successivo a quello di conclusione di una procedura concorsuale il creditore non aveva più diritto ad emettere la nota di variazione *(ris. 89/E del 18.3.2002)*
- I curatori fallimentari non sono tenuti ad avvertire i creditori che non possono essere soddisfatti

LA DETRAZIONE DELL'IVA ACCERTATA AL FORNITORE

- Articolo 60, settimo comma, Legge IVA: il fornitore che paga IVA, sanzioni e interessi ha diritto di esercitare la rivalsa sul cliente, che può detrarre solo dopo aver pagato il fornitore (*articoli 18 e 19: la rivalsa è un obbligo e la detrazione spetta a motivo dell'avvenuta rivalsa*)
- Circolare 1/E-2018, § 1.6: per questa detrazione resta fermo il limite della seconda dichiarazione annuale successiva
- Circolare 35/E-2013: decorrenza della detrazione anche per maggior IVA da revisione doganale o da splafonamento

unoFormat

LA DICHIARAZIONE IVA 2018

- Termine di presentazione: dal 1° febbraio al 30 aprile
- Non va più presentata la comunicazione annuale al 28 febbraio, in quanto assorbita dalla trasmissione telematica delle liquidazioni
- Non fa più parte del modello UNICO, ma consente di pagare il saldo a debito (situazione tipica dei trimestrali) alla scadenza dei pagamenti delle imposte dirette (*quest'anno 30 giugno – sabato >> 2 luglio*) – e anche con la relativa rateazione – previa maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo al 30 giugno – ma non per quanto compensato nel relativo modello F24

LA DICHIARAZIONE IVA 2018

- Il **quadro VH** è stato modificato prevedendone la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione (*risoluzione del 28 luglio 2017, n. 104/E per il calcolo delle sanzioni da ravvedimento*)

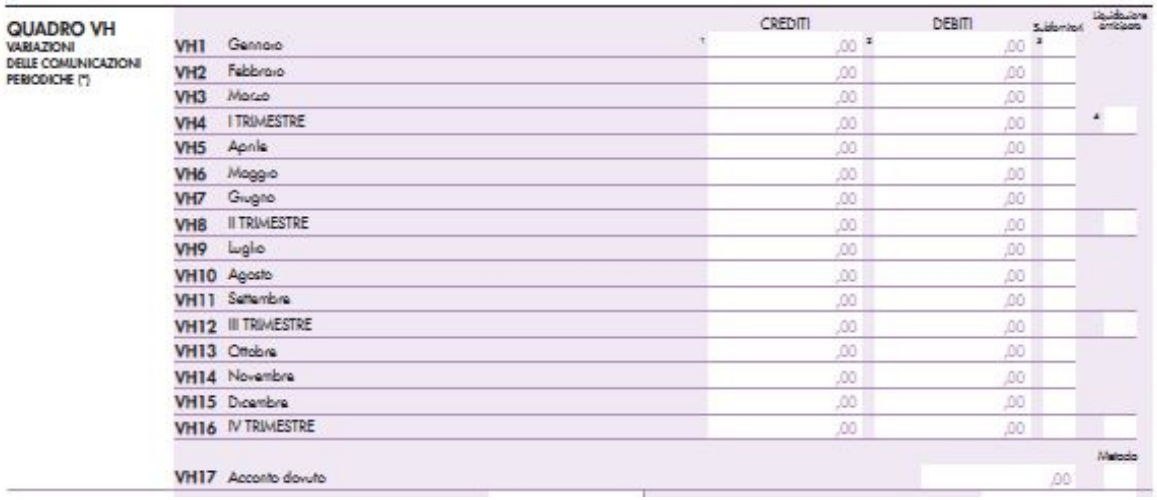

QUADRO VH
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)

		CREDITI	DEBITI	Subalterni	Liquidazione anticipata
VH1	Gennaio	,00	,00		
VH2	Febbraio	,00	,00		
VH3	Marzo	,00	,00		
VH4	I TRIMESTRE	,00	,00		
VH5	Aprile	,00	,00		
VH6	Maggio	,00	,00		
VH7	Giugno	,00	,00		
VH8	II TRIMESTRE	,00	,00		
VH9	Luglio	,00	,00		
VH10	Agosto	,00	,00		
VH11	Settembre	,00	,00		
VH12	III TRIMESTRE	,00	,00		
VH13	Ottobre	,00	,00		
VH14	Novembre	,00	,00		
VH15	Dicembre	,00	,00		
VH16	IV TRIMESTRE	,00	,00		
VH17	Acconto dovuto		,00		Metodo

LA DICHIARAZIONE IVA 2018

- Modificata la terminologia dei campi relativi allo *split-payment* (VE38, VJ18) con generico richiamo all'articolo 17-*ter* Legge IVA, essendo entrate anche delle società dal 1° luglio
- Soppresso il codice VJ12 per il venire meno dell'anomala disposizione per i raccoglitori di tartufi
- Opzione codice VO26 – vincolante per un triennio – imprese in contabilità semplificata che utilizzano il criterio di registrazione IVA in luogo della rilevazione degli incassi e dei pagamenti (articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/73)

LA DICHIARAZIONE IVA 2018

- Accorpamento in VL 30 dei dati relativi ai versamenti in corso d'anno: campo 2 IVA dovuta (VP14 delle liquidazioni periodiche o dati del quadro VH); campo 3 versamenti effettivamente eseguiti, compreso l'acconto IVA, gli interessi trimestrali, le imposte versate a seguito di ravvedimento; campo 1, se diversi il maggiore dei due precedenti (il minor versamento viene chiesto con la procedura delle liquidazioni periodiche)

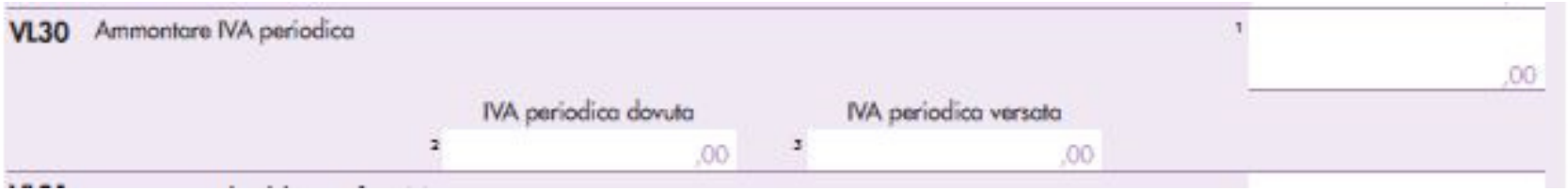

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO CON ALTRI TRIBUTI

- Modello F24 nel sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate
- Possibile sospensione – sino a 30 giorni – per le compensazioni che presentano profili di rischio (co. 990 legge bilancio 2018) – da specificare con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Ipotesi nella relazione alla Legge: credito oggetto di cessione, crediti remoti, crediti già utilizzati per il pagamento delle imposte a ruolo – sia F24 a debito che con saldo zero
- Compensazione immediata sino a € 5.000; a partire da 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione o del modello TR, con visto di conformità

unoFormat

I RIMBORSI

- Rimborsi senza formalità: sino a € 30.000

- Per importi superiori:

- soggetti a rischio – esercizio da meno di due anni (*salvo le imprese considerate start-up innovative – art. 25 D.L. 179/2012*) – avvisi di accertamento o rettifica nei due anni precedenti, di importo superiore ai limiti – dichiarazione senza visto di conformità – dichiarazione finale: prestazione di garanzia triennale dalla data del rimborso
- soggetti non a rischio – visto di conformità e dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul mantenimento dei livelli patrimoniali, della consistenza immobiliare e dell'attività aziendale, del regolare versamento contributivo. Società di capitali non quotate senza cambiamento di soci per oltre il 50%

I RIMBORSI

- Ristoro del costo delle fideiussioni (articolo 7 Legge europea)

- 0,15% dell'importo garantito per ciascun anno di durata della garanzia
- Pagato al contribuente allo scadere del termine di accertamento
- In caso di avviso di rettifica pagato nel momento di definitività del rimborso

- *Attenzione ai crediti IVA non più rettificabili.* La Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 5069 del 15.3.2016 ha stabilito che l'ufficio può sempre opporsi alla richiesta di rimborso: eccezione anche quando è prescritta l'azione – *temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum – articolo 1442, u.c., C.C: L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere*

unoFormat

FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1 **Modello TR** relativo al secondo trimestre 2017 con un'eccedenza a credito di **€. 15.000:**

€ 4.000 COMPENSAZIONE	**€ 11.000 RIMBORSO**

NO VISTO

Modello TR relativo al terzo trimestre 2017 con un'eccedenza a credito di **€ 10.000**

€ 0 COMPENSAZIONE	**€ 10.000 RIMBORSO**

NO VISTO

unoFormat

FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI

2 **Dichiarazione annuale 2018** relativa al 2017,
da cui emerge un'eccedenza a **credito di euro 13.000**

€ 4.000 **COMPENSAZIONE**	**€ 9.000** **RIMBORSO**
SÌ VISTO	**NO VISTO**
Plafond TR **NON autonomo** **rispetto all'annuale**	**Rimborsi TR +** **Rimborso ANNUALE** **<= € 30.000**

unoFormat

LO SPLIT PAYMENT

- Varie disposizioni hanno esteso l'ambito degli enti e delle società destinatarie di questo tipo di fatturazione, ivi comprese dall'1.7.2017 anche le fatture soggette a ritenuta
- La circolare 27/E del 7.11.2017, §1.4, dichiara inutili le attestazioni del cliente (appartenere o meno al regime) in quanto prevale sempre la presenza del soggetto nell'elenco
- Il modo più semplice è quello di inserire il codice fiscale della controparte all'indirizzo internet http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata

unoformat

LO SPLIT PAYMENT

- Lo split payment non opera:

- se non c'è fattura (scontrino o ricevuta fiscale)
- se l'operazione usufruisce di un regime di detrazione calcolata in % sull'IVA addebitata (agricoltura, 398/91)
- se l'operazione è in *reverse charge* obbligatorio (artt. 17 e 74 Legge IVA)
- se la fattura è intestata al dipendente (es. vitto e alloggio)

unoformat

LO SPLIT PAYMENT

- I destinatari di queste fatture relative all'attività di impresa sceglieranno di registrarle in modo analogo al *reverse charge*: computo a debito ed esercizio contestuale della detrazione
- Il computo (a debito e a credito) può avvenire, a scelta del cliente – possibile per singola fattura: (a) al pagamento; (b) alla ricezione della fattura e alla conseguente registrazione se precedenti il pagamento (cd. esigibilità anticipata)
- Questo criterio rende irrilevante la data di ricezione della fattura, ai fini della detrazione, anche se pagata o registrata l'anno dopo (Circolare 1/E-2018, § 2.1)

unoFormat

LO SPESOMETRO

- Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha aggiunto l'articolo 1-ter al DL 16 ottobre 2017, n. 148:

- esonero da sanzioni per il primo semestre 2017, se trasmissione dei «dati esatti» entro il 28.2.2018
- facoltà di trasmissione semestrale anziché trimestrale
- limitazione dei dati da trasmettere per ciascuna fattura: partita IVA o codice fiscale, data e numero, imponibile ed imposta o codice di non applicazione del tributo
- trasmissione riepilogativa per le fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente (data e numero del documento riepilogativo, imponibile complessivo e imposta complessiva, distinta per aliquota)

unoFormat

LO SPESOMETRO

- esonero per le fatture della Pubblica Amministrazione nei confronti dei consumatori finali
- esonero per gli agricoltori minori nelle zone montane (*c'era già nell'articolo 21 del D.L. 78/2010*)
- Incertezza per le fatture comprese nei corrispettivi giornalieri, spesso di modesto importo
- La scadenza del 28 febbraio per il secondo semestre 2017 è differita a 60 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia per adeguare la procedura (comunicato stampa del 19 gennaio 2018)

unoFormat

LO SPESOMETRO

- La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Legge di Bilancio 2018 - ha disposto (con l'art. 1, comma 932) che «*Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 - il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 è fissato al 30 settembre*»
- Questa scadenza si riferisce allo spesometro del secondo trimestre o del primo semestre 2018

unoFormat

I MODELLI INTRASTAT

- Provvedimento AdE, Dogane, ISTAT del 25.9.2017 che integra il D.M. 22.2.2010
- Operazioni dall'1.1.2018
- Novità per gli acquisti:

- eliminazione dei modelli trimestrali; solo spesometro per acquisti in ciascuno dei quattro trimestri precedenti inferiori a € 200.000 (beni) o € 100.000 (servizi)
- per importi superiori, oltre allo spesometro, presentazione mensile con i soli dati statistici

unoFormat

I MODELLI INTRASTAT

- INTRASTAT vendite

- frequenza immutata mensile o trimestrale € 50.000 nel singolo trimestre dei quattro precedenti
- compilazione della parte statistica (colonne 1 – da 5 a 13) da € 100.000 trimestrali
- compilazione dei campi valore statistico, condizioni di consegna e modo di trasporto (colonne 9-10-11) solo per operazioni > 20 milioni annui (*norma già esistente*)